



**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICOLOGICO (CLINICA, TUTELA MINORI ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE) DELLA COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE (di seguito Fondazione)**  
**AMBITO: COMUNI DEL DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE N. 8**

**(Barbariga, Borgo san Giacomo, Brandico, Corzano, Dello Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiarà)**

**PERIODO: ANNI 2017/2018**

**CIG 6911230F67**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio socio-psicologico (clinica, Tutela Minori ed educazione alla salute etc) della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione (di seguito Fondazione), come previsto nelle normative vigenti in materia e nella Delibera Regione Lombardia n. 4141 del 6 aprile 2001.

**ART. 2 – DURATA**

1. Il presente appalto ha durata di un anno dal **01/03/2017 al 28/02/2018** prorogabile per un ulteriore anno.
2. Per l'intera durata dell'appalto il costo del servizio permarrà invariato, salvo eventuali modifiche derivanti da rinnovi contrattuali, comunque da concordarsi a seguito di negoziazione tra le parti.

Alla fine del suddetto periodo il contratto scadrà di diritto senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. Se, allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la FONDAZIONE non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Ditta aggiudicataria (di seguito denominata la Ditta) sarà obbligata, su richiesta della FONDAZIONE stessa, a continuarlo per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali ed operative vigenti alla data di scadenza.

**ART. 3– IMPORTO DELL'APPALTO**

1. Il monte ore di attività previsto è puramente indicativo, basandosi sul medesimo servizio prestato negli anni precedenti.
2. La ditta aggiudicataria deve intendersi vincolata al n. di ore che verrà effettivamente richiesto.
3. Il costo orario previsto come base d'asta del presente appalto per la prestazione psicologica clinica è pari a **euro 27.00** iva esclusa, per la prestazione di educazione alla salute è **pari a 25.50** iva esclusa, per la prestazione sociale è pari a **euro 16.45** iva esclusa.
4. Il valore presunto complessivo dell'appalto è pari **ad euro 150.000** iva esclusa.

**ART. 4 – FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO**

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Aggiudicataria l'estensione ovvero la riduzione sino al 30% dell'appalto.

Resta inteso che, in caso di estensione del servizio, il prezzo orario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell'appalto.

## **ART. 5 – DESTINATARI**

I soggetti fruitori del servizio sono i cittadini che usufruiscono dei servizi dei Consulenti Familiari (compresi utenti del Servizio Tutela Minori) gestiti dalla Fondazione.

## **ART. 6 – PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono quelle di cui al precedente art.1.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA-PERSONALE**

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere realizzato come indicato nel presente capitolato attraverso operatori dotati di titoli, iscrizione all'albo di categoria e di preparazione professionale adeguati, nonché di specifica esperienza pregressa e documentata. Il personale deve essere stato nominato incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.196/2003.

La Ditta è tenuta:

- a) a comunicare al Referente della FONDAZIONE, all'inizio dell'attività, le generalità di tutto il personale impiegato ed ogni eventuale variazione dello stesso, producendo per ciascun operatore copia della lettera di incarico ai trattamenti dei dati personali comprensiva delle istruzioni impartite e dal vincolo di riservatezza, copia del titolo di studio e dichiarazione circa l'esperienza pregressa nell'ambito dell'assistenza; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni;
- b) a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalla FONDAZIONE, la Ditta dovrà provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;
- c) la Ditta dovrà limitare al massimo gli avvicendamenti del personale, avvisando anticipatamente e motivando nel caso si rendessero necessarie sostituzioni;
- d) ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- e) in caso **di assenza di uno o più operatori**, il soggetto aggiudicatario assicura la sostituzione del personale impiegato entro un mese, salvo diversa indicazione da parte della Fondazione.
- f) a garantire la continuità assistenziale mediante l'impiego – secondo le reali possibilità organizzative – del medesimo personale per tutta la durata dell'appalto;
- g) a garantire una propria figura di Coordinatore/trice;

Nell'esecuzione del contratto, la FONDAZIONE si riserva la facoltà di verificare i requisiti e le qualifiche richieste. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, la Ditta, previa segnalazione della FONDAZIONE, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di un mese.

Il personale che presta servizio, oltre ai d.p.i. di propria attribuzione, dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

La Ditta si impegna, inoltre, a garantire al personale coinvolto, prima dell'avvio del servizio, una formazione di base specifica con particolare riferimento alle normative in materia di sicurezza ed ai temi e problematiche relativi al lavoro da svolgere ed ai servizi destinati all'infanzia, nonché la conoscenza dettagliata delle modalità di realizzazione del servizio. E' tenuta all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio. Gli operatori dovranno essere inquadrati ad un livello congruo rispetto alle prestazioni effettuate del contratto collettivo nazionale del comparto delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

In caso d'inquadramento del personale in un contratto collettivo diverso da quello delle cooperative sociali il livello d'inquadramento degli operatori deve corrispondere ad un pari profilo professionale.

La Ditta s'impegna altresì:

- ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio, nonché ad adempiere ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa relativi al territorio di Brescia, anche nei confronti di eventuali soci lavoratori, malgrado eventuali diverse disposizioni del regolamento interno alla cooperativa stessa;
- a rispettare le norme relative al cambio di gestione previste dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi a livello locale rispetto al personale dipendente della Ditta che ha gestito il servizio nell'anno 2016 a salvaguardia dei posti di lavoro e dei livelli salariali acquisiti.

## **ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

Alla FONDAZIONE compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi. Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs 10.09.2003 n. 276 circa il riconoscimento alla Ditta dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane nonché del rischio d'impresa.

La FONDAZIONE riveste il ruolo di Titolare dei trattamenti ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs.196/2003 e conferisce alla Ditta il ruolo di responsabile dei trattamenti ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.196/2003. Mensilmente il soggetto aggiudicatario trasmetterà all'Ufficio Amministrativo della Fondazione, su modulistica predisposta dalla Fondazione medesima, prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore. La Fondazione provvederà alla verifica di congruità e di coerenza con i piani di lavoro del mese.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire che il proprio personale utilizzi il software per la rendicontazione delle prestazioni in uso alla Fondazione, nonché tutta la modulistica prevista.

Il personale adibito allo svolgimento del Servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d'intervento fornite dalla Fondazione, la quale, a fronte di eventuali accertati reclami dell'utente, potrà richiedere la pronta sostituzione dell'operatore.

Il personale dovrà garantire la propria partecipazione agli incontri di verifica periodici del servizio promossi dalla Fondazione

## **ART. 9 – MATERIALE, MEZZI E ATTREZZATURE**

La Ditta, autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con una gestione a proprio rischio deve garantire i servizi di seguito indicati e descritti:

- a) l'organizzazione e il controllo dello svolgimento professionale dei servizi (compresi la disponibilità di materiali e strumenti e quanto necessario per l'organizzazione del servizio e l'erogazione delle prestazioni ed il provvedere autonomamente agli spostamenti degli operatori);
- b) la sostituzione del personale impiegato, se necessaria, garantendo qualità e coordinando il passaggio delle informazioni;
- c) il rispetto degli ambienti e degli arredi altrui;
- d) il divieto di affissione e/o distribuzione di qualsiasi tipo di pubblicità, salvo autorizzazione della FONDAZIONE;
- e) la comunicazione immediata alla FONDAZIONE ed alla famiglia dell'assistito di ogni incidente, infortunio od altro accadimento eventualmente occorso; in ogni caso gli operatori della Ditta aggiudicataria, per i casi di sopravvenuta necessità, dovranno far riferimento la collaborazione necessaria alla compilazione dell'apposito modulo di denuncia infortuni.

La FONDAZIONE comunicherà alla Ditta prima dell'avvio del Servizio, il nominativo del proprio referente.

La Ditta dovrà comunicare, all'inizio del servizio, il nominativo e la qualifica del **"Referente del servizio"** che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio.

*La FONDAZIONE non riconoscerà alcun onere aggiuntivo al servizio di coordinamento, che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto.*

Il referente del servizio dovrà mantenere costanti rapporti con il Referente della FONDAZIONE, allo scopo di:

- effettuare periodiche ma sistemiche verifiche sull'andamento del servizio;
- segnalare problematiche e necessità rilevate;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali;
- verificare il corretto ed efficiente svolgimento del servizio.

## **ART. 10 - FACOLTA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO**

La FONDAZIONE svolgerà, in qualsiasi momento, tutte le verifiche che si renderanno necessarie, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza degli operatori;
- adempimento preciso dei programmi di lavoro;
- controllo del rispetto degli orari di presenza;
- controllo di un corretto ed efficace espletamento del servizio;
- ogni altra verifica che la FONDAZIONE ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto della stessa quanto della FONDAZIONE o di terzi, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi, esonerando la FONDAZIONE da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa, che si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, a beneficio della FONDAZIONE e dei terzi, a copertura del rischio di responsabilità civile della medesima Ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi. Detta polizza assicurativa deve coprire anche i danni derivanti da "culpa in vigilando" e da trattamento non adeguato dei dati tutelati dalla vigente normativa in materia di privacy.

Il massimale della polizza deve essere non inferiore a euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, perché sia reclamato nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'attività del medesimo contratto.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta è obbligata alla stipula del contratto e qualora, senza validi motivi, non adempisse a tale obbligo, si disporrà immediatamente per la revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico della Ditta tutte le spese di contratto dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposte di registro).

Sono altresì a carico della Ditta gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara così come previsto dall'art. 24, comma 35, della Legge n. 221 del 17/12/2012.

Gli importi di cui sopra a carico della Ditta dovranno essere versati entro il sessantesimo giorno, dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno rese note da parte della FONDAZIONE e prima della firma del contratto. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione della Ditta inadempiente, fa sorgere a favore della FONDAZIONE il diritto di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico della Ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla FONDAZIONE. L'esecuzione in danno non esime la Ditta da eventuali responsabilità civili.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la Ditta deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dell'articolo 113 del D. Lgs 163/06 -nella misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o mediante fidejussione bancaria.

L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione della documentazione di gara;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 c.2 cc;
- di conservare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, nei modi e nei limiti fissati dal capitolato speciale d'appalto o nel contratto;
- di obbligarsi a versare alla FONDAZIONE, entro 15 giorni dalla richiesta, la somma garantita.

Resta salvo per la FONDAZIONE l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la FONDAZIONE avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità per tutta la durata del contratto. Se il contratto d'appalto viene dichiarato risolto per causa della Ditta, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dalla FONDAZIONE.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare e di cedere in tutto o in parte il contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione e con obbligo di risarcire ogni conseguente danno.

#### **ART. 13 - ONERI A CARICO DELLA DITTA**

**Sono a carico della Ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, i diritti di segreteria e gli oneri di pubblicità derivanti dal presente bando di gara.**

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela del lavoro, assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali e sanitarie restando a suo esclusivo carico tutte le responsabilità derivanti dalle inadempienze.

La Ditta è tenuta, altresì, al rispetto degli standard di trattamento salariale per i propri addetti, secondo i parametri previsti dai C.C.N.L. della categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e la FONDAZIONE potrà in ogni momento richiedere copia della documentazione relativa. In caso di mancato rispetto degli obblighi precisati, previa segnalazione

delle OO.SS. o dell'Ispezzorato del lavoro, la FONDAZIONE procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'Ispezzorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La Ditta risponde direttamente ed in via esclusiva dei danni alle persone o alle cose provocati durante l'espletamento del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento.

La Ditta si obbliga a sollevare la FONDAZIONE da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con la possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la FONDAZIONE dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

La Ditta dovrà trasmettere l'elenco del personale impiegato e consegnare mensilmente per ogni comune dell'Ambito 8 le schede riassuntive le ore svolte con ciascun utente (con l'utilizzo dei moduli previsti dalla FONDAZIONE).

Dovrà inoltre essere consegnata una relazione circa l'andamento del servizio alla fine di ogni quadrimestre.

La Ditta è anche responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi o attrezzature potessero derivare alla FONDAZIONE o a terzi.

Dovrà essere istituita, in uno dei comuni del distretto, entro un mese dalla data di aggiudicazione, una sede operativa dotata di telefono fisso e di telefax. Presso tale recapito sarà sempre reperibile personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni del personale e l'attivazione di interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

#### **ART. 14 - RECESSO DA PARTE DELLA FONDAZIONE**

La FONDAZIONE, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile anche se è stata iniziata la prestazione: in questo caso terrà indenne la Ditta delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, debitamente giustificate, qualora siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato) le prestazioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento eseguiti.

#### **ART. 15 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA**

Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la FONDAZIONE si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato subappaltare o cedere il servizio assunto, pena risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

#### **ART. 17 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

L'importo complessivo del servizio potrà essere aumentato o ridotto (sino ad un massimo del 30% dell'importo di base del contratto), ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che la Ditta possa sollevare ulteriori pretese ed eccezioni o richiedere indennità di sorta. Si precisa che, nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, la Ditta, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal Presidente della FONDAZIONE, è obbligato ad assoggettarvisi, salvo quanto sopra, agli stessi patti e condizioni del contratto. In questo caso, a garanzia delle maggiori prestazioni, si procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti integrativi con costituzione della cauzione integrativa. Il corrispettivo complessivo a carico della FONDAZIONE è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Ditta e non può superare l'importo presunto complessivo a base di gara. Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo orario pattuito per il numero delle ore effettivamente prestate.

#### **ART. 18 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

Alla fine di ogni mese la Ditta è tenuta ad emettere fattura che dovrà riportare il numero delle ore di assistenza prestate nel periodo indicato con allegato in forma analitica il dettaglio delle ore effettuate.

Il pagamento verrà effettuato a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo attenta analisi dell'attività effettuata.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto stesso. Il termine per la liquidazione può essere prorogato qualora insorgano fondate contestazioni sulla fattura o per motivi inerenti il patto di stabilità. In caso siano state irrogate sanzioni alla Ditta si provvede a trattenerne il relativo importo dai pagamenti in corso; in alternativa procede al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo

diverso.

La Ditta è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato d'Appalto.

La FONDAZIONE verifica, in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

#### **ART. 19 - PENALITA'**

La Ditta , nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla FONDAZIONE.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall' impresa in sede di offerta, la FONDAZIONE applicherà alla Ditta una penale:

pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato espletamento del servizio e pari ad € 3.000,00 in caso di non attuazione del progetto presentato.

Inoltre per ogni mancato adempimento fra quelli previsti dal presente capitolato, si prevede una penalità pari ad euro 500,00.

La comminazione delle penali sarà determinata riguardo alla gravità e/o ripetitività delle inadempienze.

E' fatta in ogni caso salva l'eventuale risoluzione del contratto in base al successivo articolo 19.

Ogni genere di provvedimento della FONDAZIONE è comunicato alla Ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata. Le penalità si intendono per accettate qualora, decorsi 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, la Ditta non abbia prodotto controdeduzioni scritte debitamente motivate, oppure qualora, presentate queste ultime, non siano state accolte favorevolmente dalla FONDAZIONE.

Si procederà al recupero della penalità, da parte della FONDAZIONE, mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al mese nel quale è assunto il provvedimento di applicazione della penalità.

In caso di gravi inadempienze la FONDAZIONE provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando la Ditta che segue in graduatoria o altra Ditta; gli eventuali maggiori oneri subiti dalla FONDAZIONE potranno essere posti a carico della Ditta.

La FONDAZIONE può altresì procedere nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE**

E' facoltà della FONDAZIONE risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, del regolamento e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- c) fallimento della Ditta ;
- d) concessione in subappalto totale o parziale del servizio, salvo per quanto previsto esplicitamente dal presente capitolato.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto avviene di diritto quando la FONDAZIONE dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, si avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto a quelli convenuti, alla Ditta. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione detratte le penalità le spese e i danni.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 30 giorni prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla FONDAZIONE stessa.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la FONDAZIONE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della Ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

#### **ART. 21 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE/TRASFORMAZIONE/FUSIONE**

Le ditte che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte della FONDAZIONE.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto (non risolvibile tra le parti), è competente il Foro di Brescia.

#### **ART. 23 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni), nella Direttiva Comunitaria 2004/18, nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni), nonché le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985, che qui si intendono riportate e approvate per intero nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui la FONDAZIONE sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003, art 13 comma 1; la presentazione dell'offerta implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.

Il conferimento dei dati è obbligatorio sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei o incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **ART. 25 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

E' fatto obbligo alla Ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. La Ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso i vari uffici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. La Ditta deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, che il personale addetto al servizio abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l'aggiudicataria è tenuta all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato. La Ditta specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza. Ai corsi organizzati dall'impresa, potrà partecipare anche la FONDAZIONE

attraverso propri incaricati. A tale scopo la Ditta informerà gli uffici preposti dalla FONDAZIONE circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramento.

#### **ART. 26 - VALUTAZIONE DI RISCHI PER LA SICUREZZA**

La Ditta prima dell'inizio del servizio, deve dimostrare di aver eseguito una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e di eventuali dipendenti comunali presenti durante il servizio del presente appalto. Una volta redatto il documento comprovante l'analisi effettuata, lo stesso deve essere trasmesso alla FONDAZIONE che si riserva di indicare altri approfondimenti, ai quali la Ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di ulteriori 60 giorni.

La Ditta dovrà fornire elenco nominativo del personale, tempestivamente aggiornato, informazioni riguardo al rischio specifico valutato nel proprio DVR ed eventuali informazioni relative a rischi specifici del luogo di esecuzione del servizio, programmi di sorveglianza sanitaria del personale addetto ed elenco dei dispositivi di protezione individuale eventualmente prescritti (unitamente alle relative istruzioni di utilizzo). Dovrà fornire inoltre i nominativi del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

#### **ART. 27 -RUOLI E MISURE PER I TRATTAMENTI PERSONALI**

Il titolare dei trattamenti è la FONDAZIONE la quale delega, per mezzo del presente capitolato, la Ditta al ruolo di responsabile esterno dei trattamenti fornendo, di seguito, le istruzioni ai sensi dell'articolo 29 comma 4:

- Il Responsabile conferma di essere nominato in quanto soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare tutte le informazioni e la collaborazione necessarie a quest'ultima per adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 196/2003, inclusi i regolamenti di cui all'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). Nello specifico Il Responsabile invierà al Titolare la seguente documentazione:
  - nomina di uno o più amministratori di sistema;
  - copia di una lettera di incarico completa di istruzioni o allegati
  - elenco degli incaricati che verranno impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato completo di sottoscrizione degli stessi di aver ricevuto le istruzioni alle quali attenersi contestualmente alla lettera di incarico allegata in copia.
- Il Responsabile garantisce che tratterà i dati personali di titolarità del Titolare esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali di cui è parte Il Titolare stesso. In particolare, il Responsabile garantisce che non diffonderà o comunicherà tali dati, né li metterà a disposizione, direttamente o indirettamente a terzi, salvo le ipotesi in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di legge o previsti dal Contratto.
- Il Responsabile garantisce che i dati personali e i trattamenti a cui è preposto saranno protetti nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, il Responsabile garantisce che i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, ai sensi dell'articolo 25 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, il Responsabile attesta la conformità della propria organizzazione e del proprio sistema informativo alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

#### **Modalità di trattamento dei dati e requisiti dei dati personali.**

È compito del Responsabile adottare le misure di sicurezza tecniche, organizzative e logistiche idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, utilizzo non conforme alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e forniti dal Titolare.

Il Responsabile garantisce di aver provveduto a formare il proprio personale affinché i dati personali siano trattati dai propri incaricati in conformità ai criteri e requisiti disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003.

In caso di mutamenti normativi, il Responsabile si impegna ad aggiornare le proprie istruzioni, procedure o policy aziendali in materia di trattamento di dati personali e di formare i propri incaricati.

#### **Informativa all'interessato.**

L'obbligo di informare gli interessati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sarà adempiuto dal Titolare o da eventuali Responsabili interni del Titolare. Il Responsabile fornirà al Titolare le eventuali informazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo di informativa da parte del Titolare.

Il Responsabile informerà il Titolare in caso di modifiche intervenute in merito alle modalità del trattamento.

#### **Diritti degli interessati.**

I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 saranno gestiti direttamente dal Titolare stesso, all'uopo per il tramite di



Responsabili interni nominati.

Il Responsabile fornirà una pronta collaborazione con il Titolare al fine di fornirgli le informazioni utili per dar seguito ai diritti fatti valere dagli Interessati ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Qualora uno o più Interessati denunzino situazioni o fatti rilevanti o di particolare gravità al Responsabile, quest'ultimo informerà prontamente il Titolare.

**Limiti di utilizzabilità dei dati.**

Il trattamento dei dati effettuati dal Responsabile per conto del Titolare sarà eseguito esclusivamente per le finalità di cui al presente Capitolato, o successivamente concordate per iscritto tra le Parti.

**Cessazione del trattamento.**

Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornirà le informazioni necessarie per la preventiva notificazione al Garante in caso di cessazione dei trattamenti.

Se nulla è convenuto in Capitolato, le parti potranno concordare per iscritto le eventuali attività che il Responsabile dovrà porre in essere in caso di cessazione dei trattamenti.

**Nomina degli Incaricati.**

Gli incaricati del Responsabile sono già stati individuati per iscritto.

Gli incaricati del Responsabile hanno ricevuto le istruzioni necessarie affinché il trattamento avvenga in conformità della legge, per gli scopi e le finalità previste in Contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile presta periodicamente agli Incaricati una formazione di base e fornisce loro indicazioni ed istruzioni precise affinché il trattamento dei dati sia eseguito in conformità alle misure di sicurezza adottate dal responsabile stesso.

In caso il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili, il Responsabile garantisce di aver autorizzato i propri incaricati che, per mansioni, avranno accesso a tali dati, nonché di aver fornito loro specifiche regole comportamentali conformi ai provvedimenti generali annualmente emessi dall'Autorità Garante.

**Misure di sicurezza**

Il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza richieste dagli articoli 31, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003.

Qualora, ai sensi dei Regolamenti inerenti alle misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile provvederà nei termini di legge ad adeguare le misure in conformità dei dettati regolamentari.

**Ulteriori Istruzioni.**

Ogni ulteriore istruzione dovrà essere previamente accettata dal Responsabile per iscritto, salvo il caso in cui tali istruzioni siano previste come necessarie da nuovi obblighi normativi. In tale ultimo caso, sarà sufficiente una comunicazione per iscritto da parte del Titolare.

Le richieste di accesso del Titolare per qualsiasi finalità esse siano, ivi compresa la vigilanza, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile, anche al fine di garantire la riservatezza dei trattamenti propri del Responsabile e di quelli degli altri Titolari.

**ART. 28 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA FONDAZIONE**

E' facoltà della FONDAZIONE compiere, direttamente o mediante esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

**ART. 29 - CONTESTAZIONI**

La FONDAZIONE farà pervenire per iscritto alla Ditta, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro i tempi richiesti e dalla stessa. Entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta sarà tenuta a presentare le proprie eventuali contro deduzioni o l'accettazione dei rilievi, cui seguirà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. La Ditta non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti eventualmente successi ed influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme riguardanti l'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

**Responsabile Unico del procedimento:**

**Dott. Severino Gritti tel. 030 9942005 fax 030 941393**

**email [segreteria@fondazionebbo.it](mailto:segreteria@fondazionebbo.it) pec [segreteria.fondazionebbo@pec.it](mailto:segreteria.fondazionebbo@pec.it)**

**(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30).**